

Comune di Avigliano - Settore 3 “ Urbanistica – Edilizia – LL.PP.”



**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE AD EURO 139.000,00**

Il Comune di Avigliano

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli artt. 36 “Contratti sotto soglia”, 45 “Operatori economici” e 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 14, in materia di qualificazione delle imprese;
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Delibera dell’ANAC n. 973/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera n. 138/2018;
- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e s.m.i., aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con Legge 55/2019 in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti sono legittimate a ricorrere ad elenchi di operatori economici dei lavori pubblici sotto soglia, purché gli stessi vengano predisposti in modo da renderli compatibili con i citati principi di rango comunitario di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e rispettino il “criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei”;
- il DM del 17/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016”;
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed in particolare l’art.1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;
- La Legge 29 luglio 2021, n. 108 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 avente ad oggetto “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

CONSIDERATO che la costituzione di un Elenco di professionisti qualificati ha esclusivamente finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell'Ente;

RITENUTO che le finalità che si intendono raggiungere con la formazione di un elenco aperto di professionisti per l'affidamento di incarichi sotto i 139.000,00 euro sono:

- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento;
- snellire l'iter delle procedure di gara;

RENDE NOTO

Che è avviata la procedura per la formazione dell'"Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo Inferiore a Euro 139.000,00", ovvero un elenco di soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e di società d'ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria), in possesso dei titoli professionali, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza dei cantieri ed attività accessorie, di importo stimato inferiore ad € 139.000,00 secondo quanto sancito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni;

L'iscrizione all'Elenco dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente Avviso;

L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale affidamento. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco o alla variazione dei propri dati potranno presentare apposita istanza, utilizzando il modello allegato al presente Avviso, e saranno inseriti nell'Elenco previa verifica dei requisiti ai sensi di legge.

L'elenco sarà utilizzato nei modi e termini di cui al Regolamento pubblicato con il presente Avviso pubblico.

Art. 1 Oggetto dell'Avviso	6
Art. 2 – Tipologie di incarico	6
Art. 3 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione richiesti (ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.):.....	9
Art. 4 Modalità di affidamento.....	12
Art. 5 Modalità di iscrizione all'Elenco.....	13
Art. 6 Durata, aggiornamento e rinnovo dell'iscrizione all'Elenco.....	14
Art. 7 Gestione dell'Elenco: sospensione e cancellazione	14
Sospensione	14
Cancellazione	14
Art. 8 Verifiche	15
Art. 9 Chiarimenti.....	15
Art. 10 Trattamento dei dati personali	15
Art. 11 Norme di rinvio.....	16
Art. 12 Note finali.....	16

Art. 1 Oggetto dell'Avviso

Il Comune di Avigliano, nel rispetto dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), delle linee guida ANAC num. 1 e 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità, rispettivamente con delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 206, del 1 marzo 2018, **intende istituire l'Elenco telematico aperto degli Operatori economici** (di seguito Elenco) per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e altri servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, geologia, e altre attività tecnico-amministrative connesse, di collaudo finali, in corso d'opera o staticiecc.....) .

Attraverso l'istituzione dell'Elenco, l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall'art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

Il presente Avviso contiene le norme da osservare per l'iscrizione all'Elenco, le specifiche dei requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure di gara.

L'Elenco è aperto, entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Avigliano. L'amministrazione non intende definire, per ora, un termine di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione all'Elenco.

L'Elenco è utilizzato dal comune per le procedure di gara, anche esperite dalla CUC-AP-BBC.

La selezione degli operatori avverrà attingendo dai sotto-elenchi tra coloro che hanno dichiarato:

1. il possesso dei requisiti per l'iscrizione nella categoria della prestazione secondo l'allegato 1 - **“TABELLA CATEGORIE”**.
2. il possesso dei requisiti per l'iscrizione nella fascia di importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (con riferimento alla prestazione prevalente).

La formazione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune; non vincola l'Amministrazione a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito disciplinare/lettera invito.

Art. 2 – Tipologie di incarico

L'Elenco è articolato sulla base delle categorie dei lavori da progettare e delle relative fasce di importo.

2.1 CATEGORIE

Il professionista, al momento dell'iscrizione, deve indicare la categoria d'opera, secondo l'**ALLEGATO 1**, di

seguito riportato, “TABELLA CATEGORIE” .

TABELLA CATEGORIE (allegato 1)

1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI				
Cod.	Descrizione		Cat. L. 143/49	D.M. 17/06/2016
1	A	EDILIZIA: Opere edili in ambito residenziale-alberghiero - amministrativo	I cat. a) b) c) d) e)	E01-E02-E03-E04-E05-E06-E07-E14-E15-E16
1	B	EDILIZIA: Opere in ambito socio-sanitario, e scolastico	I cat. c), d)	E08-E09-E10
1	C	EDILIZIA: Opere in ambito sportivo e culturale	I cat. c) d)	E11-E12-E13
1	D	EDILIZIA: Opere su edifici e manufatti esistenti	I cat. c) d) e)	E20 - E21-E22
1	E	EDILIZIA: Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	I cat. a) b) c) d)	E17 – E18-E19
1	F	Opere strutturali	I. f) g) – IX. a) b)	S01-S02 - S03-S04
1	G	Opere strutturali SPECIALI	IX. b) c), l/g	S05-S06
1	H	Impianti (elettrici, idrici, termo-idraulici e speciali)	III. a) b) c)	IA01-IA02-IA03-IA04
1	I	Impianti (ALTRI)	II. a) b) c), IV. a) b) c),	IB04-IB05-IB06-IB07-IB08-IB09-IB10-IB11-IB12
1	L	Attività finalizzate alla prevenzione incendi (esame progetto, SCIA, etc.)		
1	M	Opere su edifici tutelati dalla Soprintendenza	I.d) e)	E07-E13-E21-E22
1	N	Infrastrutture per la mobilità	VI. a) b)	V01-V02-V03
1	O	Tecnologie della informazione e della comunicazione		T01-T02-T03
1	P	Territorio e Urbanistica		U03

2 SERVIZI ATTINENTI O CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE DEI LAVORI				
Cod.	Descrizione		Cat. L. 143/49	D.M. 17/06/2016
2	A	Verifiche idrauliche e idrologiche		
2	B	Verifiche strutturali		
2	C	Indagini, relazioni e studi geologici		
2	D	Bonifiche ambientali e procedure di V.I.A.		
2	E	Stime e perizie di edifici e terreni		
2	F	Attività connesse alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)		
2	G	Attività di elaborazione grafico-informatica		
2	H	Rilievi topografici ed edili, frazionamenti e pratiche catastali, verifiche e pratiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari		
2	I	Predisposizione di pratiche autorizzative presso Enti (Comuni, Soprintendenze, etc.)		
2	J	Valutazione di impatto acustico, interventi di bonifica acustica		
2	K	Verifica della progettazione		

2	L	Attività relativa all'ottenimento della certificazione energetica degli edifici		
2	M	Attività di supporto alla direzione dei lavori e al responsabile unico del procedimento		
2	N	Attività di accertamento di conformità urbanistica ed edilizia.		

3 COLLAUDI				
Cod.		Descrizione	Cat. L. 143/49	D.M. 17/06/2016
3	A	Collaudo tecnico amministrativo		
3	B	Collaudo impianti elettrici		
3	C	Collaudo impianti meccanici		
3	D	Collaudo statico		

Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie / sottocategorie, qualora ritenuto opportuno.

2.2 FASCE DI IMPORTO

L'elenco è, inoltre, suddiviso nelle seguenti fasce di importo:

- FASCIA I - Prestazioni fino a importi inferiori a € 20.000,00;
- FASCIA II - Prestazioni fino a importi inferiori a € 40.000,00;
- FASCIA III - Prestazioni fino ad importi inferiori a € 139.000,00;

Ai fini dell'iscrizione in una determinata fascia di importo, si richiede l'avvenuto espletamento, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori pubblici e privati appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo lavori relativo ad ogni categoria di opera:

- pari ad € **250.000,00**, per la fascia II tra € 20.000,00 e € 39.999,99;
- pari ad € **500.000,00** per la fascia III da € 40.000,00 ad € 139.000,00;

Le suddette fasce di importo si intendono a base di gara e al netto di IVA.

L'esperienza richiesta è relativa ai 10 (dieci) anni antecedenti a quello di iscrizione all'elenco. Tale requisito deve essere aggiornato annualmente a pena di cancellazione dall'elenco.

Limitatamente alla facoltà di assumere incarichi di valore inferiore a € 20.000,00, all'atto di iscrizione all'Elenco la descrizione dell'esperienza pregressa, per quanto richiesta, non assume rilevanza in fase di affidamento anche al fine di promuovere il sostegno ai giovani professionisti. Resta comunque inequivocabile che anche il giovane professionista per poter sottoscrivere una qualsivoglia prestazione professionale debba essere iscritto all'Albo professionale pertinente.

Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Art. 3 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione richiesti (ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.):

a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti, il restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) **le società di professionisti:** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) **le società di ingegneria:** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 7410000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;**

e) **i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);**

f) **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,** anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

I professionisti singoli o associati che intendono prestare servizi di ingegneria e architettura, in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i., devono possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263:

- a) essere in possesso di **laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica** attinente all'attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere **abilitati all'esercizio della professione** nonché iscritti al momento della richiesta di iscrizione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Le società di ingegneria di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, per **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice medesimo, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di **almeno un giovane professionista**, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Per i **consorzi stabili** di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Le società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili devono possedere l'iscrizione alla CCIAA.

E' fatto divieto, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, di chiedere l'iscrizione in più di

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di chiedere l'iscrizione anche in forma individuale qualora si sia fatta richiesta come raggruppamento o consorzio ordinario.

Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione per una o più attività tra quelle sopra elencate.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente i soggetti che, in caso di affidamento, svolgeranno l'incarico con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore).

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato nel DGUE allegato.

Per l'incarico di Coordinamento sicurezza è necessario il possesso delle attestazioni e/o certificazioni e dei requisiti per l'assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dall'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008.

Per ciascun affidamento saranno richiesti ai soggetti a cui affidare l'incarico o a cui trasmettere la lettera d'invito, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al punto 2.2.2 delle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 s.m.i.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
- b) abbiano abbandonato un incarico già affidato;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;
- d) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere;

I requisiti dichiarati dai candidati devono rispettare la normativa vigente per ciascuna attività sopra indicata. Il professionista, iscritto all'Ordine/Collegio, potrà candidarsi esclusivamente per l'affidamento delle prestazioni di propria competenza, così come attribuitegli dalla normativa vigente. In caso di falsa dichiarazione, il professionista sarà escluso dall'elenco.

Art. 4 Modalità di affidamento

Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, delle competenze, dell'esperienza, delle specializzazioni, delle capacità tecnico-professionali indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell'ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l'iscrizione, nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

In virtù dell'**art. 1, comma 2 lett. a) della L.120/20** di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) per i procedimenti adottati entro il 30 giugno 2023, salvo proroghe, per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ai € **139.000,00**, la scelta del contraente potrà avvenire anche procedendo tramite affidamento diretto, *“anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*.

Rimane ferma la facoltà dell'amministrazione di adottare altre procedure di affidamento più complesse attraverso manifestazioni di interesse o ricorso a procedura negoziata.

Successivamente al 30.06.23, salvo proroghe, si procederà in applicazione di quanto sancito dall'art. 36 del D.lgs 50/2016.

I criteri da adottare negli affidamenti saranno chiaramente riportati nello schema di contratto allegato alla lettera di invito che sarà trasmessa ai professionisti invitati, unitamente agli elementi di valutazione delle offerte, e che terranno conto delle indicazioni di cui alle Linee guida n.1 dell'ANAC.

In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell'incarico, i termini, i corrispettivi professionali complessivi (compensi, spese ed oneri accessori), determinati in base al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del d.lgs. n.50 del 2016", le penali, le garanzie (polizze fideiussori di legge e la polizza di responsabilità civile professionale), in base alle esigenze dell'Amministrazione.

Si specifica che:

- l'Amministrazione garantirà la rotazione degli incarichi;
- sarà possibile derogare a tale procedura nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di convenienza economica, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che devono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

Art. 5 Modalità di iscrizione all'Elenco

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza sul modello predisposto dall'Amministrazione ed inviarla tramite P.E.C. in formato PDF al seguente indirizzo: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it.

Nell'oggetto dell'istanza dovrà essere riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI”.

L'istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, redatta secondo la modulistica allegata:

- istanza di iscrizione (ALLEGATO A) sottoscritta digitalmente ;
- curriculum, redatto secondo l'ALLEGATO C del presente avviso;
- DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

La documentazione richiesta dev'essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.

L'istanza di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia (in forma di autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte con apposizione di firma digitale:

- A. in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- B. in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
- C. in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
- D. in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
- E. in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario;
- F. in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti;

G. in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria: da tutti i legali rappresentanti;

Nel caso di cui alla lettera (E) bisognerà allegare:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata

La domanda è corredata da **autocertificazione del possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva**, in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Operatore Economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa appartenenza.

Prima dell'abilitazione all'Elenco, il Comune effettua d'ufficio la verifica della documentazione richiesta. In caso di esito positivo, gli operatori economici sono abilitati all'Elenco con assegnazione di un numero d'ordine progressivo. Il comune si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tutti i documenti inviati devono essere inviati sia in formato PDF, che in formato PDF.P7M dopo esser stati firmati digitalmente. L'attestazione della pregressa esperienza dovrà essere anche inviata in formato Excel su Foglio predisposto dall'amministrazione Comunale (Allegato C).

Art. 6 Durata, aggiornamento e rinnovo dell'iscrizione all'Elenco

L'iscrizione all'Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, fermo restando l'obbligo di rinnovo annuale decorrente dalla data di inoltro dell'istanza di iscrizione.

L'operatore economico è tenuto tempestivamente ad aggiornare le informazioni contenute nella propria scheda anagrafica, la sopravvenuta iscrizione a uno o più Consorzi, nonché tutte le variazioni relative alle categorie e alle fasce di importo per le quali è stata effettuata l'iscrizione,

Art. 7 Gestione dell'Elenco: sospensione e cancellazione

La gestione e la tenuta dell'Elenco è assicurata da determinate procedure attraverso le quali il comune può sospendere e cancellare l'operatore economico.

Sospensione

Nel caso siano state rese false dichiarazioni e/o dichiarazioni non conformi alle previsioni del presente Avviso, l'operatore economico è sospeso dall'Elenco per sei (6) mesi.

Nel caso di mancato rinnovo annuale, l'operatore economico è sospeso fino all'inoltro della documentazione di cui all'art. 3 del presente Avviso.

Cancellazione

Il Comune provvede alla cancellazione dell'operatore economico, qualora ravvisi:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;

- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- cessazione di attività;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione, trascorsi tre (3) mesi dalla sospensione;
- ogni altro caso previsto dalla normativa vigente;
- richiesta formale da parte del professionista.

L'operatore economico cancellato dall'Elenco non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dall'avvenuto accertamento.

Il provvedimento di sospensione e cancellazione è adottato dal responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Elenco su segnalazione scritta anche da parte delle altre Amministrazioni.

Tale provvedimento è comunicato all'operatore economico interessato e può essere revocato, su richiesta documentata dello stesso, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione.

Art. 8 Verifiche

Il Comune effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti della verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 9 Chiarimenti

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati in possesso del Comune verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, preferibilmente, attraverso PEC all'indirizzo comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

In conformità all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, sulla tutela dei dati personali si rammenta che il

trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7, del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Responsabile del procedimento.

Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 11 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 12 Note finali

Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente,

<http://www.comune.avigliano.pz.it/cavigliano/home.jsp>

Il Responsabile del procedimento è l'Arch, Irene L. Pace, tel.+39 0971/701894.

Il dipendente incaricato dell'aggiornamento e dell'inserimento dei dati nell'elenco è Carmela Mariano, tel.+39 0971/701885.

Il Responsabile del Settore III
Ing. Rocco FIORE

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3,
comma 2, D. Lgs n. 39/1993)*

